

R.G. n. 89-1/2023 PROC. UN.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO
UFFICIO FALLIMENTARE

In persona del Giudice, Dott.ssa Sara Trabalza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura ex artt. 67 e seg.ti del d.lgs. 14/2019 n. 89/2023 ruolo procedimento unitario proposta da **MOSCARIELLO GIOVANNA**, nata a Montecorvino Rovella (SA) il 28.5.1953, residente a Deruta (PG), Via Padre Rufino Nicacci n. 2, al momento dell'istanza per la nomina dell'O.C.C., C.F. MSCGNN53E68F481W, rappresentata e difesa come da procura speciale in calce al ricorso dall'Avv. Giuseppe Berellini (C.F. BRLGPP64C23G478P), del Foro di Perugia, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito Perugia, Via Mario Angeloni n. 80/A,

RICORRENTE

AVENTE AD OGGETTO: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 1.12.2023, Moscariello Giovanna- premesso di essere qualificabile come "consumatore"; di versare in stato di sovraindebitamento; di non essere soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste nel capo II, sezione II, del D.Lgs. n.14/2019; di non aver utilizzato nei cinque anni antecedenti una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui già alla Legge n. 3/2012 e oggi al D.Lgs. n. 14/2019; di non aver subito per cause alla stessa imputabili uno dei provvedimenti già previsti dagli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012 e di non versare in una delle condizioni ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I.- ha proposto ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, al fine di ripianare la propria situazione debitoria.

Nello specifico, Moscariello Giovanna ha evidenziato nel ricorso introduttivo:

- di essere vedova e con un figlio a carico in gravi condizioni di salute [REDACTED] (del quale la medesima è anche tutore) e che la stessa si era determinata a presentare istanza di nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento, al fine di ottenere la designazione di un professionista abilitato a svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi (O.C.C.), così da poter usufruire delle procedure e delle tutele previste dalla legge vigente in materia;



- che all'esito di tale istanza, con provvedimento in data 6.10.2023 il Giudice designato ha nominato quale Gestore della Crisi da sovraindebitamento il Dott. Federico Pastore, iscritto all'Ordine dei Commercialisti di Perugia al n. 550;
- che la Sig.ra Moscariello, con l'assistenza del proprio difensore, ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione di fattibilità del piano di cui all'art. 68, comma 2, Legge n. 14/2019 ai fini della verifica della sostenibilità e dunque credibilità della proposta formulata dal debitore ricorrente;
- che il professionista nominato in luogo di O.C.C. ha acquisito tutte le informazioni previste dalla legge e comunque ritenute utili ai fini dello svolgimento dell'incarico giudiziale assegnato e, pertanto, ha redatto e consegnato la propria relazione di fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti;
- che dopo aver presentato in data 29.9.2023 domanda di nomina del professionista per la gestione della crisi da sovraindebitamento ex D.Lgs. 14/2019 dinanzi al Tribunale di Spoleto, la medesima ricorrente ha successivamente trasferito, in data 7.10.2023, la propria residenza a Macerata, Loc. Montecassiano, per stare vicino alla figlia Natalia Glauser. È pacifico come il suddetto trasferimento della residenza non alteri la competenza territoriale dell'ufficio giudiziario, visti gli art.li 27 e 28 CCII, che stabiliscono come "...il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza."

Relativamente alla propria condizione personale, la medesima ricorrente ha dedotto:

- di avere contratto matrimonio, in data 10.4.1983 con il Sig. Andreas Glauser, nato il 5.4.1946 in Svizzera, Cantone di Berna, Kreuzlingen;
- che dall'unione dei predetti coniugi sono nati i figli Natalia Glauser, nata ad Eboli (Sa) il 16.11.1985, residente in Vissani di Montecassiano (MC) e Matthias Glauser, nato ad Eboli (Sa) il 26.10.1987, residente a Deruta (PG), Via Padre Rufino Nicacci n. 2, quest'ultimo affetto [REDACTED];
- che dopo alcuni mesi dalla nascita dei predetti minori i coniugi Moscariello-Glauser si sono trasferiti dalla Campania in Umbria e, precisamente, a Passaggio di Bettona (Pg) ove risiedevano presso l'abitazione sita in Via Col di Mezzo n. 47, di loro proprietà. Dopo diverso tempo dal loro trasferimento, nell'anno 2004 il Sig. Andreas Glauser, a seguito del manifestarsi di un disturbo [REDACTED] è stato [REDACTED] ed affidato alla curatela della moglie Sig.ra Moscariello per l'assistenza del coniuge nello svolgimento degli atti di straordinaria amministrazione;
- che nonostante ciò, il Sig. Andreas Glauser in quegli anni riusciva a provvedere alle proprie basilari esigenze di vita e, dunque, a coadiuvare la propria moglie nelle cure del figlio gravemente malato Matthias Glauser, bisognoso di costanti cure ed assistenza, supportando la propria famiglia anche in termini economici nei limiti di quanto a sua disposizione;
- che nell'anno 2005, il figlio dei predetti coniugi Sig. Matthias Glauser, è stato dichiarato [REDACTED] appena divenuto maggiorenne [REDACTED] ed affidato alla tutela della Sig.ra Giovanna Moscariello, la quale ha assunto il compito di curare gli interessi del figlio sia negli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
- che, in particolare, Matthias Glauser, fino ad un certo punto, ha vissuto con i genitori e la sorella presso l'abitazione di proprietà, per poi essere ricoverato prima presso l'Istituto Serafico di Assisi e poi, negli ultimi anni, presso l'Istituto Don Guanella di Montebello (Pg), ove tuttora è collocato in modo irreversibile, visto il netto e progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute;
- che negli anni le condizioni di salute del Sig. Andreas Glauser hanno subito un'ulteriore ingravescenza, fino a che lo stesso è deceduto in data 20.1.2019.

Ricostruendo analiticamente l'origine del proprio sovraindebitamento, per quanto si dirà appresso, la medesima ha dedotto, dal punto di vista del passivo, di essere gravata dai seguenti debiti:



I.N.P.S. (ex I.N.P.D.A.P.) - mutuo ipotecario per € 229.288,39;

I.N.P.S. – per € 3.047,20;

IBL Banca – per € 2.597,00;

Ag. Entrate e Riscossione - per € 2.378,93;

AK Nordic AB - per € 6.508,81. Per un TOTALE di € 243.820,33.

Relativamente all'attivo, la stessa ha evidenziato che:

- dopo aver svolto il lavoro di dipendente pubblico quale insegnante di scuola secondaria, è stata collocata in quiescenza a far data dall'anno 2015 e tuttora percepisce mediamente a titolo di pensione la somma mensile netta di €. 1.750,00, da cui viene detratta alla fonte la somma mensile di € 371,00 a seguito della cessione volontaria del quinto in favore della finanziaria IBL Banca, come risulta dai relativi cedolini nonché dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- a seguito del decesso del Sig. Andreas Glauser e delle rinunce all'eredità espresse dai Sig.ri Matthias e Natalia Glauser, la medesima è divenuta unica proprietaria dell'immobile sito in Deruta, Via Padre Rufino Nicacci n. 2, avendo assorbito il restante 50% precedentemente intestato al marito defunto. Detto immobile è stato stimato avere un valore pari ad €. 113.000,00 come risulta dalla perizia estimativa giurata in data 6.11.2023 a firma del Geom. Emanuele Proietti;
- dopo la morte del proprio marito Sig. Andreas Glauser, ha cominciato a beneficiare dell'assegno pensionistico per lavoratori migranti riconosciuto in favore del marito dall'AVI-Svizzera, il cui ammontare risulta pari ad €. 750/790 al mese (l'importo può variare in base alla valuta Euro-Franco), quale rendita assicurativa cui lo stesso aveva attivato quando era ancora in vita;
- è inoltre intestataria di un conto corrente postale n. 1048287807 il cui attivo, derivante esclusivamente dalla pensione di insegnante che riceve dall'I.N.P.S. mensilmente e dunque dalla reversibilità del proprio marito, al momento della presentazione dell'odierno ricorso è pari ad €. 13.191,98;
- è altresì intestataria di un libretto postale n. 50343211, la cui provvista al 23.10.2023 risulta pari ad €. 32.544,78;
- è proprietaria di un'autovettura Lancia Ypsilon, immatricolata nell'aprile dell'anno 2016 che la stessa utilizza per far visita settimanalmente al proprio figlio ricoverato presso l'istituto Don Guanella di Montebello, avente un valore di mercato di € 5.900,00.
- la stessa, in data 15.11.2021, ha poi sottoscritto con il Sig. Andrea Pivotto un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà, sito in Deruta, Via Padre Rufino Nicacci n. 3, per la durata di quattro anni (fino al 15.11.2025), a fronte di un canone corrispettivo mensile di € 550,00;

Tenuto conto delle predette entrate, l'odierna ricorrente ha poi quantificato in una somma compresa tra €. 1.550,00/1.700,00 circa, il costo medio delle spese mensili necessarie per il sostentamento del proprio nucleo familiare monoreddito, come meglio descritto nel ricorso.

Tanto ricostruito, la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss del D. Lgs. 14/2019 così come elaborata dal professionista nominato in luogo di OCC, Dott. Federico Pastore, nell'interesse della ricorrente, prevede il pagamento parziale dei creditori nei termini di seguito indicati:

- 1) pagamento a febbraio 2024 del compenso del professionista O.C.C. nominato Dott. Federico Pastore in prededuzione, già quantificato in € 10.800,00, attingendo alla provvista costituita dalla sommatoria del libretto postale e del c/c postale pignorati dall'I.N.P.S.;
- 2) pagamento a febbraio 2024 (o anche marzo, a seconda dei tempi del Giudice Delegato) della somma di € 33.000,00 in favore dell'I.N.P.S. in un'unica soluzione, attingendo alla provvista costituita dalla sommatoria del libretto postale e del c/c postale pignorati e dunque dai risparmi della debitrice nelle prime due mensilità del 2024 (gennaio e febbraio);



- 3) pagamento della somma di €. 30.000,00 in favore dell'I.N.P.S. in 20 mesi e dunque versamento di rate mensili di €. 1.500,00 da aprile 2024 fino a novembre 2025, cui aggiungere la quota parte della tredicesima mensilità del 2024 da pagare per €. 2.000,00 a gennaio 2025, per un totale di €. 32.000,00;
- 4) pagamento della somma di €. 29.000,00 in favore dell'I.N.P.S. in 29 mesi e dunque versamento di rate mensili di €. 1.000,00 da dicembre 2025 ad aprile 2028, cui aggiungere la quota parte delle tredicesime mensilità del 2025, 2026 e 2027, da pagare per €. 2000,00 ciascuna entro il mese di gennaio successivo, per un totale di €. 35.000,00;
- 5) pagamento della somma di €. 3.000,00 in favore degli altri creditori chirografari in nn. 3 mesi e, dunque, versamento di rate mensili di € 1000,00 da maggio a luglio 2028.

La Sig.ra Giovanna Moscariello, tenuto conto del valore del proprio patrimonio immobiliare e finanziario, si è impegnata a mettere a disposizione della presente procedura la somma complessiva di €. 113.800,00, da corrispondere in quattro anni e mezzo e da ripartire in percentuali e tempistiche diverse tra i vari creditori, sulla base delle prededuzioni di legge e dei privilegi esistenti.

Per quanto riguarda le spese di assistenza legale, invece, le medesime non risultano inserite nel piano, tenuto conto dell'impegno assunto dalla Fondazione Umbra contro l'Usura di accollarsi le spese ed i compensi legali del procuratore per tutte le procedure che sarebbero state necessarie nell'interesse della ricorrente, come meglio risulta dalla dichiarazione Presidente Dott. Bellocchi in data 6.2.2020, prodotta in atti (doc. 14 allegato al ricorso).

La proposta formulata prevede, pertanto, l'integrale soddisfazione dei crediti prededucibili, nonché di una percentuale del 43,63 % dei crediti privilegiati (ipotecari) e del 26,4 % dei crediti chirografari in un arco temporale inferiore a 5 anni.

Sulla scorta di quanto precede, la ricorrente ha concluso affinché il Tribunale di Spoleto, in via principale, omologasse il piano di ristrutturazione proposto.

Il professionista nominato in luogo di OCC, Dott. Federico Pastore, ha depositato, come detto, la propria relazione particolareggiata in data 30.11.2023, con la quale ha attestato la veridicità dei dati esposti e la fattibilità del Piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 68 D.Lgs. 14/2019, la meritevolezza del richiedente e l'assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione della condizione di sovraindebitamento.

Con decreto del 4.12.2023, il Giudice delegato ha dichiarato ammissibili la proposta ed il piano; dato mandato al professionista nominato in luogo di OCC di provvedere alla comunicazione ai creditori, con gli avvertimenti di cui all'art. 68, co. 2 e 3, C.C.I.I.; disposto il divieto di azioni esecutive individuali sul patrimonio della ricorrente; disposto, in particolare che, nei venti giorni successivi alla comunicazione del proposto ricorso, ogni creditore potesse presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista nominato in luogo di OCC e che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 del d.lgs. 14/2019 (ovvero entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni da parte dei creditori), il professionista nominato in luogo di OCC, Dott. Federico Pastore, sentito il debitore, riferisse al giudice, mediante relazione scritta, proponendo le modifiche



al piano ritenute necessarie, trasmettendo le eventuali osservazioni pervenute dai creditori secondo le modalità di cui al citato comma 3 dell'art. 70.

In data 26.01.2024, il professionista nominato in luogo di OCC, Dott. Federico Pastore, trasmetteva quanto dovuto, documentando l'avvenuta comunicazione ai creditori e dichiarando come vi fosse necessità di apportare leggere modifiche al piano ed, ancora, come fossero pervenute osservazioni da parte di alcuni creditori, quali nello specifico INPS.

Nel dettaglio, il professionista evidenziava che:

- in data 14.12.2023 pervenivano a mezzo PEC al medesimo le precisazioni del credito di Agenzia delle Entrate Riscossione Umbria e Agenzia delle Entrate Riscossione Marche in risposta alla richieste ripetutamente formulate (all. n.1);
- in data 27.12.2023 venivano inviate tramite PEC a cura dell'OCC le prescritte comunicazioni ai creditori (all. n.2);
- in data 05.01.2024 perveniva a mezzo PEC una comunicazione da parte del creditore IBL Banca Spa con cui veniva precisato il credito alla data e reso noto l'indirizzo PEC cui inviare le successive comunicazioni (all. n.3);
- in data 16.01.2024 pervenivano a mezzo PEC le osservazioni del creditore INPS al piano di ristrutturazione dei debiti della Sig.ra Moscariello (all. n. 5). L'INPS è risultato l'unico creditore che ha formulato osservazioni,

In particolare, quest'ultima creditrice formulava le seguenti osservazioni allegate alla relazione riepilogativa del professionista nominato:

- ricostruzione della condotta processuale del debitore nell'ambito della parallela procedura esecutiva intrapresa da INPS nei suoi confronti, per alludere probabilmente alla assenza di meritevolezza;
- contestazione del valore di stima dell'immobile di proprietà della ricorrente e conseguente insussistenza dei presupposti per l'omologa;
- non convenienza della proposta formulata rispetto alla alternativa liquidatoria;
- assunzione da parte della ricorrente di atti di disposizione patrimoniale nell'anno 2021 e nell'anno 2023 che contribuirebbero a contrassegnare in termini negativi il suo comportamento, depauperando l'attivo;
- eccessiva durata del piano.

Sia il professionista nominato che la difesa del resistente hanno preso posizione sulle medesime osservazioni, rispettivamente, nella relazione riepilogativa e nella memoria di parte, depositate entrambe in data 26.01.2024.

Il procedimento, trattato esclusivamente in forma cartolare, in ottemperanza al tenore letterale dell'art.70 del d.lgs. citato, giunge alla odierna decisione.

2. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto come il ricorso proposto meriti accoglimento alla luce di quanto ci si accinge ad illustrare.

Si chiarisce, in premessa, come l'esame delle osservazioni formulate dalla creditrice INPS sarà affrontato, punto per punto, scrutinando la ricorrenza dei singoli presupposti soggettivi ed oggettivi per l'omologa del piano.

2.1. Sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, si osserva, innanzitutto, quanto segue.

La ricorrente può essere definita consumatore, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta.



In seguito alla entrata in vigore del Codice della Crisi (D.lgs. 14/2019), la nozione di consumatore è contenuta all'art. 2 lettera e), il quale indica come consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV, VI de titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali”*.

Nel caso di specie, esaminando il ricorso introduttivo, si rileva come l'origine del sovraindebitamento – come anche specificato nella relazione particolareggiata del professionista nominato in luogo di OCC - sia da ascrivere specificamente alla contrazione di obbligazioni per scopi estranei alla attività lavorativa svolta dalla ricorrente.

Il principale debito – il cui mancato integrale soddisfacimento ha, nei fatti, generato, per quanto si vedrà, il sovraindebitamento della Moscariello – risulta infatti originato dalla contrazione, in data 9.12.2008, di un mutuo fondiario richiesto all'I.N.P.D.A.P. di Perugia (oggi I.N.P.S.) per la somma di €. 140.000,00 per acquistare l'appartamento di civile abitazione sito in Deruta, Via Padre Rufino Niccacci n. 2, individuato al catasto fabbricati al Foglio n. 5, part. 1238, sub. 55 e part. 1330 graffate, con le annesse part. 1238, sub. 29 e part. 1238, sub. 30 risultanti al catasto terreni del medesimo comune. All'esito dell'istruttoria effettuata il predetto ente previdenziale, considerato che il valore dell'immobile risultante dalla perizia estimativa all'epoca espletata risultava superiore rispetto all'importo richiesto e tenuto conto che la Sig.ra Moscariello risultava assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, ha erogato in favore della stessa la somma di €. 140.000,00, sottoscrivendo in data 9.12.2008 apposito contratto di mutuo ipotecario a rogito Notaio Dott.ssa Maria Rosaria Russo, Rep. 9191 Racc. 1518 (doc. 8) - registrato a Perugia il 29.12.2008 al n. 21671 e trascritto a Perugia il 30.12.2008 – ed iscrivendo ipoteca volontaria di primo grado fino all'importo di €. 280.000,00, di cui sono risultati garanti nella misura del 50%, ciascuno, l'istante ed il marito Sig. Andreas Glauser (interventuto per la sua quota di spettanza quale terzo datore di ipoteca).

Come già evidenziato in premessa, infatti, l'esposizione debitoria facente capo alla Moscariello origina dalle seguenti causali:

I.N.P.S. (ex I.N.P.D.A.P.) - per mutuo ipotecario di € 229.288,39;

I.N.P.S. – debito chirografario di € 3.047,20;

IBL Banca – debito chirografario di € 2.597,00;

Ag. Entrate e Riscossione – debito chirografario di € 2.378,93;

AK Nordic AB – debito chirografario di € 6.508,81.

La principale posta passiva, per quanto evidenziato, è quella nei confronti dell'INPS, sorta per scopi estranei alla attività professionale della donna (dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione al momento della stipula del mutuo), mentre *nulla quaestio* per ciò che concerne le restanti componenti debitorie, collegate alla stipula di contratti di credito al consumo ed al debito nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per importi relativi a tributi inevasi, di importo irrilevante nella composizione complessiva del sovraindebitamento.



Così ricostruita la genesi dell'indebitamento, non vi sono dubbi relativamente alla possibilità di ricondurre la ricorrente alla nozione di consumatore, posto che i debiti contratti sono sorti, pacificamente, per scopi estranei alla attività professionale svolta e per far fronte esclusivamente ad esigenze di natura personale, riservandosi a separato punto la diversa analisi – avuto riguardo alla genesi dei debiti – relativa alla sussistenza o meno del requisito della meritevolezza in capo alla debitrice, latamente contestato dal creditore INPS.

2.2. Sussiste, altresì, la situazione di sovraindebitamento, **inteso quale stato di crisi (stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi)** o di insolvenza (stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore.

Nello specifico, come ben messo in luce nella relazione del professionista nominato in luogo di OCC e nella successiva risposta alle osservazioni della creditrice, emerge chiaramente come – sulla base del raffronto tra attivo e passivo – la ricorrente non sia in grado di far fronte alle obbligazioni di pagamento dalla medesima contratte.

In relazione al passivo, si evince dall'esame del ricorso, della relazione particolareggiata, dall'elenco dei creditori e dai documenti allegati, come lo stesso ammonti, complessivamente, ad Euro 243.820,33, al cui importo andranno aggiunti i crediti prededucibili sorti in occasione ed in funzione della presente procedura ai sensi dell'art. 6 comma 1 CCII, pari a circa 13.500,00 euro (relativamente al compenso del professionista nominato in luogo di OCC, comprensivi dell'acconto già ricevuto e previa definitiva liquidazione del giudice ai sensi dell'art. 71 co. 4 CCII).

L'attivo sul quale la ricorrente può contare risulta il seguente:

- reddito derivante da pensione, pari alla somma mensile netta di €. 1.750,00, da cui viene detratta alla fonte la somma mensile di € 371,00 a seguito della cessione volontaria del quinto in favore della finanziaria IBL Banca, come risulta dai relativi cedolini nonché dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc. 23);
- proprietà esclusiva dell'immobile sito in Deruta, Via Padre Rufino Nicacci n. 2, stimato in €. 113.000,00 come risulta dalla perizia estimativa giurata in data 6.11.2023 a firma del Geom. Emanuele Proietti;
- quale erede del proprio marito Sig. Andreas Glauser, importo derivante dall'assegno pensionistico per lavoratori migranti riconosciuto in favore del marito dall'AVI-Svizzera, il cui ammontare risulta pari ad €. 750/790 al mese, quale rendita assicurativa cui lo stesso aveva attivato quando era ancora in vita;
- attivo giacente su conto corrente postale n. 1048287807, sul quale viene accreditata la pensione di insegnante che riceve dall'I.N.P.S. e la reversibilità del proprio marito, pari ad €. 13.191,98, al momento della presentazione del ricorso;
- attivo giacente su di un libretto postale n. 50343211, la cui provvista al 23.10.2023 risulta pari ad €. 32.544,78;
- piena proprietà di autovettura Lancia Ypsilon, immatricolata nell'aprile dell'anno 2016 che la stessa utilizza per far visita settimanalmente al proprio figlio ricoverato presso l'istituto Don Guanella di Montebello, avente un valore di mercato di € 5.900,00.
- Ulteriori introiti derivanti dal versamento del canone di locazione, derivante dalla sottoscrizione, in data 15.11.2021, di relativo contratto stipulato con il Sig. Andrea Pivotto, avente ad oggetto l'immobile di proprietà della ricorrente, sito in Deruta, Via Padre Rufino Nicacci n. 3, per la durata di quattro anni (fino al 15.11.2025), per un corrispettivo mensile di € 550,00 (cfr. doc.ti 24-27 allegati al ricorso).



Alla luce di quanto ricostruito, la ricorrente dispone di entrate mensili complessivamente pari a € 3.100 circa, come evidenziato nella relazione particolareggiata.

Tenuto conto delle predette entrate, l'odierna ricorrente ha poi quantificato in una somma compresa tra € 1.550,00/1.700,00 circa il costo medio delle spese mensili necessarie per il sostentamento del proprio nucleo familiare monoreddito, come meglio descritto nel seguente elenco:

- Spese relative al contratto di locazione dalla medesima donna stipulato, in qualità di conduttrice, relativamente ad appartamento sito in Montecassiano, Loc. Vissani n. 6, al fine di poter stare accanto alla propria figlia Natalia, per cui deve corrispondere un canone mensile di € 600,00 (doc. 28) in favore del soggetto locatore;
- spese derivanti dalle diverse utenze (acqua, luce e gas), per l'acquisto dei generi alimentari, per le dotazioni domestiche, il vestiario, i farmaci non dispensati dal sistema sanitario nazionale, oltre che quelle per la manutenzione ed il funzionamento della propria autovettura, utilizzata per soddisfare le esigenze proprie di locomozione e più che altro per andare a visitare regolarmente il predetto figlio

Le medesime spese risultano così riepilogate: Canone mensile di locazione € 600,00; - Utenze abitazione (acqua, gas, luce) € 200,00; - Generi alimentari mensili € 350,00; - Vestiario e similari € 40,00; - Bollo e accessori € 25,00; - Assicurazione auto € 25,00 - Carburante auto e spese € 150,00; - Spese sanitarie, farmaceutiche e onorari medici spec. € 100,00; - Straordinarie varie (tasse, mod. 730, IMU, etc...) € 150,00; - Utenza telefonica € 10,00; - Manutenzioni varie (impianti abitazione, auto ecc...) € 40,00, per un totale complessivo di euro 1.550,00.

Le stesse spese, giova sin da ora evidenziarlo, sono reputate congrue da questo giudice, nulla avendosi da eccepire in relazione allo scrupoloso riscontro effettuato dal professionista nominato in luogo di OCC, il quale – nella relazione particolareggiata in atti – evidenzia che “*..A parere dello scrivente, e salvo diversa valutazione del Giudice, le spese indicate appaiono congrue, avendo verificato a campione e nei limiti della documentazione che è stato possibile acquisire la spesa maggiormente rilevante (canone di affitto) e alcune altre spese (RC auto, bollo auto, tasse da Mod. 730, IMU – cfr. all. n.5 e n.5.1). Anche le spese sanitarie trovano piena rispondenza nei dati indicati nei mod. 730 degli ultimi anni prodotti dalla ricorrente (da cui si evince, anzi, l'indicazione di una spesa mensile/annua inferiore a quella realmente sostenuta). Le spese per utenze sono totalmente stimate in quanto non si dispone di alcuna serie storica da valutare dato che la locazione de quo decorre dal 01.09.2023. Non si ravvisano spese voluttuarie e/o superflue. Da ultimo, si segnala che i dati Istat che è stato possibile consultare sul sito dell'Istituto sono aggiornati al 2022 per quanto concerne la c.d. “soglia di povertà assoluta” (definita come il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia per evitare gravi forme di esclusione sociale nel contesto di riferimento) riferibile alle famiglie italiane riclassificate per zona geografica, numero di componenti del nucleo familiare e relative fasce di età e al 2021 per quanto riguarda le spese per consumi sostenute dalle famiglie italiane riclassificate secondo parametri analoghi. Le indicazioni ritraibili dalle suddette tabelle Istat collocano le spese indicate dalla Sig.ra Moscariello in una fascia mediana compresa tra la soglia di povertà assoluta individuata per il 2022 (€ 810,46) e le spese per consumi del 2021 (€ 1.939,26) assolutamente plausibile e ragionevole...*”



Benché, in apparenza, le entrate mensili sulle quali la donna può contare raddoppino le spese sostenute per il proprio mantenimento, va considerata l'esposizione debitoria della stessa, assolutamente ingente e pari alla somma complessiva di euro 243.820,33 - non considerando l'aggravio in aumento del 50 % derivante dal vincolo imposto con il pignoramento presso terzi dell'I.N.P.S. in data 27.7.2023 (cfr. doc. 17, 18) allegati al ricorso - e la possibilità di destinare al ceto creditorio in generale non più dell'importo di euro 1.500,00, ben inferiore rispetto al dovuto nei confronti del solo INPS, che ha proceduto ad intraprendere l'esecuzione forzata proprio in ragione del perdurante inadempimento.

Si è già avuto modo di evidenziare, al riguardo, in relazione alla nozione di crisi come la stessa si manifesti con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, inadeguatezza che appare evidente sulla base del raffronto tra attivo sul quale la donna può effettivamente contare e l'ammontare totale dei debiti sulla stessa gravanti.

Senonché, si legge ancora sul punto, nella medesima relazione del professionista nominato, che *"...Pare superfluo ribadire che per la sostenibilità/riuscita del piano/proposta della ricorrente è necessario che la Sig.ra Moscariello possa liberamente e pienamente disporre delle somme in questione e che pertanto il pignoramento presso terzi attivato dall'INPS (che si aggiunge venga opportunamente "neutralizzato")"*.

Dal confronto tra le entrate e le uscite sopra esposte emerge che il debitore può destinare mensilmente ai propri creditori un importo pari a € 1.550 che per prudenza viene arrotondato per difetto a € 1.500. Sul punto è tuttavia necessario precisare che il suddetto importo è stato determinato tenendo conto anche dell'apporto del canone mensile di locazione dell'immobile di proprietà del debitore.

Come precisato, il relativo contratto prevede una durata di quattro anni con scadenza al 15.11.2025. Ebbene, in questa sede, sulla base di un criterio di massima prudenza si è assunto che tale contratto, una volta giunto a scadenza, non venga rinnovato o rimpiazzato da altro contratto e pertanto che a far data dal mese di dicembre 2025 le entrate mensili della Sig.ra Moscariello scendano a € 2.535 circa ovvero che l'importo mensile da destinare ai creditori si riduca a € 1.000 circa. E' abbastanza evidente che si tratta di un'ipotesi alquanto irrealistica essendo, al contrario, del tutto plausibile che – disponendo di una risorsa da mettere a frutto – il debitore si attivi prontamente per ricavare un reddito dall'immobile in questione (magari anche affittandolo a un canone inferiore ai valori correnti di mercato), tuttavia essa ha una sua utile valenza in quanto viene a costituire una sorta di "stress-test" per valutare prospetticamente la capacità di pagamento della ricorrente al venir meno di una non trascurabile fonte di reddito..."

Sulla scorta di quanto precede, si reputa sussistente la condizione di sovraindebitamento in capo alla ricorrente, la quale si sostanzia nella incapacità del debitore di far fronte, regolarmente, alle proprie obbligazioni di pagamento.

2.3. Relativamente al requisito della meritevolezza in capo alla debitrice, si osserva quanto segue.

Come noto, ai sensi dell'art. 69 CCII ed ai fini di ammissibilità della domanda, occorre escludere che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

La disposizione da ultimo citata rispecchia fedelmente la previsione di cui al precedente art. 7 della L. 3/2012, come modificato, il quale prevedeva al secondo comma, alla lett. d) ter che, *"limitatamente al piano del*



consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

Come noto, l’art. 12 bis della l. 3/2012 nella sua originaria formulazione, prevedeva tre parametri di valutazione per l’ammissibilità al piano del consumatore, qualificati nel c.d. ‘*triplice test di meritevolezza*’, che precludeva l’ammissione quando il consumatore:

- 1) aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- 2) oppure, aveva colposamente determinato il sovraindebitamento;
- 3) ovvero, aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Con la novella del 2020 tale disposizione è stata abrogata e sostituita dall’unico criterio avente portata generale, per cui il piano del consumatore era precluso quando il consumatore avesse “*determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*”, formula unica poi ripresa dal legislatore del Codice nell’art. 69 CCII ora in vigore e quivi applicabile.

Con la modifica del 2020, il legislatore ha dunque inteso fornire al giudice un criterio generale di valutazione e secondo il quale la meritevolezza va affermata all’esito di un giudizio complessivo, reputandosi come debba **valutarsi l’insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito.**

In altri termini, lo stato di sovraindebitamento non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell’accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano sovente l’ingresso del consumatore in detta condizione.

In tale prospettiva, si collocano quelle decisioni di merito che hanno ritenuto ricorrere il requisito della meritevolezza anche nelle ipotesi di contrazione dei c.d. finanziamenti a catena, di cui esempio è recente pronuncia del Tribunale di Torino, emessa in data 21.03.2023, che ha ritenuto ammissibile la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII avviata dal debitore il cui sovraindebitamento è dipeso dalla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento, ritenuta l’unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l’esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile, reputandosi come “*In tale fattispecie, il ricorso al credito non può essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell’ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l’unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis”.*

Di recente, la stessa Suprema Corte ha osservato come l’art. 7 comma 2, lett. d) *ter*, della l. n. 3/2012 (nella formulazione novellata nel 2020 ed applicabile in relazione alla fattispecie oggetto di decisione) “*oggi prevede, d’altro canto, che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia ‘determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode’: tale condizione non era prima*



contemplata; si comprende, quindi, come i requisiti per il riconoscimento dell'ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati"- cfr. Cass. N. 22890 del 2023

Identico criterio di meritevolezza, come già evidenziato risulta codificato nell'art. 69 CCII ed è, pertanto, in tale prospettiva che occorre verificare la ricorrenza del requisito soggettivo in capo all'odierno istante.

Si è detto, dunque, in tale prospettiva, come la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza sia quella *"...di bilanciare il diritto dei creditori con l'eventuale risanamento dello stato di sovraindebitamento del debitore; bilanciamento che è stato conseguito nel riconoscere, di norma, la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui lo stesso sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente oppure lo stesso, nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori. Risulta, dunque, evidente, come, benché il giudizio di meritevolezza non sia stato completamente eliso, lo stesso, attualmente, richieda l'assenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori. Emerge, in definitiva, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano in maniera più favorevole per il debitore: spetta allora al Giudice, un sindacato complessivo sulla fattibilità della proposta, anche sulla scorta del parere fornito dall'O.C.C., nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio..."*- così condivisibilmente, Tribunale di Brindisi 12.04.2023.

2.3.1. Tanto ricostruito in termini generali, viste le osservazioni della creditrice INPS e sulle quali si tornerà a breve, occorre verificare se la debitrice abbia causato il proprio sovraindebitamento con dolo o colpa grave.

Tale evenienza è sicuramente da escludere nella fattispecie in esame, avuto riguardo alla analitica ricostruzione dell'origine del sovraindebitamento operata nel ricorso introduttivo, la quale è resa assolutamente credibile, considerati i documenti in atti e gli ulteriori riscontri operati dal professionista nominato in luogo di OCC.

A tal proposito, si legge nel ricorso introduttivo come la ricorrente ed il di lei marito, deceduto anni dopo, successivamente alla nascita dei due figli, si sono trasferiti dalla Campania in Umbria e precisamente a Passaggio di Bettona (Pg) ove risiedevano presso l'abitazione sita in Via Col di Mezzo n. 47, di loro proprietà. Dopo diverso tempo dal loro trasferimento, nell'anno 2004 il Sig. Andreas Glauser, a seguito del manifestarsi di [REDACTED] è stato [REDACTED]

[REDACTED] ed affidato alla curatela della moglie Sig.ra Moscariello per l'assistenza del coniuge nello svolgimento degli atti di straordinaria amministrazione.

Nonostante ciò il Sig. Andreas Glauser in quegli anni riusciva a provvedere alle proprie basilari esigenze di vita e dunque a coadiuvare la propria moglie nelle cure del figlio gravemente malato Matthias Glauser, bisognoso di costanti cure ed assistenza, supportando la propria famiglia anche in termini economici nei limiti di quanto a sua disposizione.

A fronte della pronuncia di [REDACTED] al Sig. Andreas Glauser era stato riconosciuto il diritto [REDACTED] [REDACTED] quale contributo integrativo del reddito, erogato da I.N.P.S. secondo i parametri di legge.



Nell'anno 2005 il figlio dei predetti coniugi, Sig. Matthias Glauser, è stato dichiarato [REDACTED] appena divenuto maggiorenne [REDACTED] (doc. 5) ed affidato alla tutela della Sig.ra Giovanna Moscariello (doc. 6).

Per le medesime ragioni, stante l'inidoneità allo svolgimento di una prestazione lavorativa, al Sig. Matthias Glauser è stato riconosciuto il diritto [REDACTED] per una somma mensile di €. 1.350,00 circa, che la Sig.ra Moscariello quale tutore poteva impiegare per fronteggiare le necessità del figlio e che in parte riusciva a risparmiare per la famiglia, con una minima integrazione del proprio reddito unitamente alla correlata pensione di accompagnamento ex art. 3 Legg 104/1992.

In particolare, infatti il Sig. Matthias Glauser fino ad un certo punto ha vissuto con i genitori e la sorella presso l'abitazione di proprietà, per poi essere ricoverato prima presso l'Istituto Serafico di Assisi e poi, negli ultimi anni, presso l'Istituto Don Guanella di Montebello (Pg), ove tuttora è collocato in modo irreversibile, visto il netto e progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute.

La Sig.ra Giovanna Moscariello, quale insegnante di scuola secondaria, percepiva alla data in cui ha contratto il mutuo I.N.P.D.A.P., uno stipendio medio mensile di circa €. 1.750,00, considerato un reddito annuo lordo di €. 27.630,00 risultante dalla dichiarazione dei redditi 730/2009, allegata agli atti (doc. 7).

Nel gestire l'intero patrimonio familiare (ivi comprese le indennità correlate alle condizioni di salute dei propri congiunti), si deduce nel ricorso, come la medesima donna potesse fare affidamento su una disponibilità mensile non inferiore ad € 2.500,00/2.600,00 circa.

Nel predetto contesto finanziario, precisamente in data 9.12.2008, risulta erogato dall'I.N.P.D.A.P. di Perugia (oggi I.N.P.S.) il mutuo fondiario sopra menzionato, per la somma di €. 140.000,00, finalizzato all'acquisto di un appartamento di civile abitazione sito in Deruta, Via Padre Rufino Niccacci n. 2, individuato al catasto fabbricati al Foglio n. 5, part. 1238, sub. 55 e part. 1330 graffate, con le annesse part. 1238, sub. 29 e part. 1238, sub. 30 risultanti al catasto terreni del medesimo comune.

All'epoca del contratto, la Sig.ra Moscariello risultava assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e l'Istituto ha erogato in favore dell'odierna ricorrente la somma di €. 140.000,00, sottoscrivendo in data 9.12.2008 apposito contratto di mutuo ipotecario a rogito Notaio Dott.ssa Maria Rosaria Russo, Rep. 9191 Racc. 1518 (doc. 8) - registrato a Perugia il 29.12.2008 al n. 21671 e trascritto a Perugia il 30.12.2008 - iscrivendo ipoteca volontaria di primo grado fino all'importo di €. 280.000,00, di cui sono risultati garanti nella misura del 50% ciascuno l'istante ed il marito Sig. Andreas Glauser (intervenuto per la sua quota di spettanza quale terzo datore di ipoteca).

Deduce ancora la difesa della ricorrente, come "Pochi mesi dopo la sottoscrizione del predetto mutuo, le condizioni di salute del Sig. Andreas Glauser hanno subito una rapido peggioramento, con insorgenza di [REDACTED] che ha inevitabilmente costretto la Sig.ra Giovanna Moscariello, quale moglie e curatrice, a destinare gran parte delle risorse finanziarie al sostentamento e dunque all'assistenza qualificata del proprio coniuge, non potendo la stessa contare sull'ausilio della figlia Natalia Glauser, giovane studentessa fuorisede, né chiaramente lasciare il posto di lavoro che costituiva unica consistente fonte di



reddito familiare, con conseguente assorbimento di una parte rilevante dell'attivo disponibile, diversamente destinato negli intenti iniziali della ricorrente a soddisfare le esigenze dei creditori ed in particolare dell'ente mutuante I.N.P.D.A.P..

Per quanto sopra la Sig.ra Moscariello non è più riuscita a rispettare le scadenze previste dal piano di ammortamento del mutuo, dovendo obbligatoriamente soddisfare bisogni familiari primari e pertanto l'I.N.P.S. nell'anno 2012 ha comunicato di avvalersi della clausola risolutiva del finanziamento ipotecario e dunque notificato ai coniugi Moscariello-Glauser l'atto precetto in data 4.9.2012 con cui ha intimato il pagamento della somma di € 154.549,39 a titolo di sorte capitale, ratei non versati, interessi e spese di procedura (doc. 9).”

Interrompendo, sul punto, l'esautiva e documentata ricostruzione degli accadimenti sopra elencati, vale la pena evidenziare, da subito, come la verosimiglianza di quanto sostenuto in relazione al sostenimento delle spese mediche ed assistenziali nell'interesse dei due componenti del nucleo familiare, affetti da gravissime problematiche di salute, risulta confortata dal riscontro operato dal professionista nominato in luogo di OCC, il quale ha evidenziato che “...Sulla base delle informazioni assunte all'esito dei colloqui avuti con la ricorrente pare corretto affermare che in buona sostanza le principali cause dell'indebitamento risalgano all'anno 2008 in corrispondenza della stipula di un contratto di mutuo con l'INPDAP finalizzato all'acquisto di prima casa e all'immediatamente successivo, repentino aggravamento delle condizioni di salute del marito della Sig.ra Moscariello che ha comportato, da lì in avanti, il sostenimento di ingenti spese assistenziali che hanno assorbito gran parte delle complessive risorse economico-finanziarie della famiglia con conseguente incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

Rinviando al ricorso per una trattazione maggiormente approfondita e dettagliata di tutte le sfortunate vicende che hanno colpito la Sig.ra Moscariello e la sua famiglia, in questa sede è compito dello scrivente verificare/accertare, per quanto possibile, la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni di cui trattasi.

Occorre premettere che, trattandosi di eventi decisamente risalenti nel tempo e dunque assai difficilmente documentabili (riferisce la ricorrente di aver interpellato anche un patronato / C.A.F. nel tentativo di reperire utile documentazione relativa al 2008-2009 senza peraltro ottenere riscontro in quanto le banche dati non coprono un arco di tempo a ritroso così ampio), lo scrivente ha operato nei limiti della scarsa disponibilità di opportuna documentazione a supporto.

In ogni caso, sulla base del mod. 730/2009 (cfr. all. n.15) è stato possibile accertare che all'epoca dei fatti la Sig.ra Moscariello (insegnante) percepiva uno stipendio lordo annuo di € 27.630 (che corrisponde a uno stipendio netto mensile di circa € 1.800). A tale entrata deve aggiungersi la duplice [REDACTED] [REDACTED] percepita dal figlio Matthias, affetto [REDACTED] da gravissime patologie, per un ammontare che non è stato possibile documentare per le ragioni sopra ricordate ma che ragionevolmente, sulla base dei dati più recenti, può essere stimato in almeno € 1.300 / 1.400 mensili. Tale circostanza assume rilievo nella misura in cui tale figlio, proprio a cause delle sue patologie, all'epoca dei fatti viveva in regime residenziale presso l'Istituto Serafico di Assisi



(PG) con retta interamente corrisposta dalla competente Azienda Sanitaria, dovendo la famiglia farsi carico delle ulteriori spese quali: vestiario, visite mediche specialistiche, ecc. E' dunque plausibile quanto riferito dalla Sig.ra Moscariello e cioè che la pensione del figlio venisse utilizzata, almeno in parte e secondo necessità, per le esigenze della famiglia. A ciò si aggiunga che sempre all'epoca dei fatti l'altra figlia della ricorrente era studentessa universitaria fuori sede beneficiaria di borsa di studio e dunque, con buona ragionevolezza, poco impattante sugli equilibri del bilancio familiare. Ecco allora, alla luce di quanto sin qui esposto, che la rata mensile di € 680 del mutuo in questione 13 poteva sicuramente risultare sostenibile ad una diligente valutazione della Sig.ra Moscariello che – pare corretto affermare – con la comune prudenza e, appunto, con la diligenza del buon padre di famiglia non ha assunto il debito de quo in maniera irragionevole o in misura sproporzionata alle proprie capacità restitutori..”.

Ciò precisato, prosegue il ricorso nella ricostruzione della genesi del sovraindebitamento, evidenziando come la ricorrente – già colpita da gravissime vicissitudini familiari – divenuta incapace di sopperire ai propri debiti “..in un contesto di vera e propria disperazione, è stata avvicinata da soggetti disposti ad aprirle delle linee di credito a fronte del pagamento di interessi usurari. In questo contesto la Sig.ra Moscariello è stata indirizzata presso gli uffici della Fondazione Umbra contro l'Usura - F.U.C.U. Onlus - ove ha trovato un'iniziale sostegno economico-finanziario, che poi l'istante non è riuscita ad utilizzare a proprio vantaggio nei termini previsti, essendo la stessa risultata una delle vittime della Rag. Claudia Pasqua, nota funzionaria della Fondazione F.U.C.U. che tra il 2005 ed il 2009 si è appropriata del denaro dei diversi assistiti e che poi ha risolto ogni pendenza con la Giustizia patteggiando la pena dinanzi al Tribunale di Firenze (doc. 10), lasciando senza alcuna tutela le persone offese costitutesi parte civile, tra le quali appunto la Sig.ra Moscariello, che successivamente non hanno potuto neanche coltivare utilmente la richiesta di risarcimento danno in sede civile stante che la predetta autrice dell'illecito è risultata nullatenente (sembra dagli organi di stampa è risultato a suo carico l'esecuzione di sequestri penali e dunque una confisca per circa tre milioni di euro).

In particolare, la predetta funzionaria, costituendosi artatamente il parere positivo del Consiglio Direttivo della F.U.C.U., faceva firmare le domande di finanziamento agli assistiti, dirottando poi le somme erogande su un fondo patrimoniale intestato ad una società cui la stessa Rag. Pasqua aveva il controllo, con ciò impedendo alla Sig.ra Giovanna Moscariello (come agli altri) di ricevere il deliberato sussidio economico per fronteggiare le obbligazioni contratte.

Con il passare degli anni la sopra descritta situazione finanziaria si è ulteriormente aggravata nel Novembre 2017, quando la Sig.ra Giovanna Moscariello collocata in quiescenza, ha avuto come unica fonte di reddito l'assegno pensionistico quale ex-insegnante di scuola elementare, dell'importo netto mensile di €. 1.550,00, tenuto conto delle dichiarazioni contenute nei modelli 730 del periodo (doc. 11). Nei successivi due anni le condizioni di salute del marito Sig. Andreas Glauser hanno subito un'ulteriore ingravescenza, fino a che lo stesso è deceduto in data 20.1.2019 del (doc. 12).

Su tali presupposti l'I.N.P.S. di Perugia ha notificato in data 22.10.2019 ai Sig.ri Moscariello e Glauser (nonostante quest'ultimo fosse già deceduto dieci mesi prima) un secondo atto di precetto di €. 191.518,60



(superiore di circa €. 51.518,00 rispetto a quello del 2012), per rate scadute, interessi di mora e penali (doc. 13).

Nel frattempo, attesi i gravi effetti della nota vicenda "Pasqua", la Sig.ra Moscariello è rimasta in contatto con la Fondazione Umbra contro l'Usura, che si è resa ancora una volta disponibile a sostenerla, prospettandole a partire dal 2017 un proprio contributo economico per transigere la controversia con l'I.N.P.S. di Perugia, con l'ulteriore impegno di accollarsi le spese ed i compensi legali dello scrivente procuratore per tutte le procedure che sarebbero state necessarie, come meglio risulta dalla dichiarazione Presidente Dott. Bellocchi in data 6.2.2020, che si acclude (doc. 14).

Forte di detto sostegno la Sig.ra Giovanna Moscariello ha formulato tramite lo scrivente difensore numerose proposte solutorie all'I.N.P.S., subentrato nelle more nella gestione delle posizioni I.N.P.D.A.P., formulando apposite proposte conciliative, come risulta dalle lettere pec in data 23.8.2019 e 13.1.2020, a seguito delle quali sono intervenuti degli incontri di verifica ed approfondimento presso l'ufficio legale dell'I.N.P.S. di Perugia, che dopo essersi riservato le opportune valutazioni con l'ente creditore di riferimento e dunque con i soggetti aventi poteri decisionali, non ha mai preso posizione e dunque dato formale riscontro alle predette ipotesi conciliative (doc. 15).

A seguito dell'avvento della grave emergenza pandemica da Covid-19 il confronto tra i legali delle parti è rimasto temporaneamente sospeso e mentre si attendeva una risposta dell'I.N.P.S. in ordine alla proposta transazione, lo stesso ente previdenziale ha invece inaspettatamente notificato in data 5.8.2021 alla Sig.ra Giovanna Moscariello un terzo atto di precetto, con cui le ha intimato il pagamento della maggior somma di €. 206.127,59 (maggiore di €. 17.000,00 circa rispetto al quella intimata nel 2020), con conseguente aggravio ulteriore dell'esposizione debitoria della odierna ricorrente (doc. 16). A seguito di tale intimazione sono ripresi i contatti tra l'ufficio legale dell'I.N.P.S. di Perugia e dunque lo scrivente difensore, per cui si è convenuto nuovamente di provare a richiedere le dovute autorizzazioni ad uno stralcio, facendo anche maturare i termini di cessazione dell'efficacia del suddetto precetto ex art. 480 c.p.c., per cui sono trascorsi prima mesi e poi ulteriori anni senza alcun aggiornamento della posizione (la motivazione addotta dall'ufficio legale I.N.P.S. era che si doveva attendere la risposta dei funzionari cui competeva l'effettuazione dei conteggi estintivi del mutuo, in assenza dei quali l'ente previdenziale non avrebbe potuto prendere posizione) (cfr. doc. 15). Nonostante le predette rassicurazioni in data 23.5.2023 l'I.N.P.S. di Perugia ha invece notificato un nuovo ed ulteriore atto di precetto nei confronti dei chiamati all'eredità del Sig. Andreas Glauser e dunque nei confronti della moglie Sig.ra Giovanna Moscariello (già debitrice per la quota del 50 % di spettanza) e questa volta anche dei di lei figli, Natalia e Matthias Glauser, intimando il pagamento della somma di €. 229.288,39, in sintesi superiore di circa €. 89.288,00 rispetto alla sorte capitale finanziata (doc. 17), procedendo successivamente in data 27.7.2023 al pignoramento di tutti i rapporti di credito intestati alla medesima, anche solo quale tutore del figlio interdetto, accesi presso Poste Italiane Spa fino alla concorrente somma di €. 343.932,58, da maggiorare delle spese di procedura (doc. 18). Data la delicatissima condizione personale e familiare della Sig.ra Moscariello, diverse istituzioni si sono mostrate molte attente alla sua vicenda, fino a



che anche l'Ufficio della Presidenza della Repubblica Italiana ha rilasciato una "segnalazione di interesse" al Prefetto competente per territorio (doc. 19)....

Alla luce di quanto sopra rappresentato, appare possibile ritenere che l'esposizione debitoria della Sig.ra Moscariello trae essenzialmente origine da una serie di concause indipendenti dalla propria volontà, quali il peggioramento progressivo delle condizioni di salute del Sig. Andreas Glauser successivamente alla contrazione del mutuo; l'incapacità sopravvenuta dello stesso di poter svolgere una qualunque attività lavorativa; l'ingravescenza della malattia del figlio Matthias Glauser, [REDACTED] e dunque del predetto marito, fino al suo decesso del 20.1.2019. Su tali presupposti risulta facilmente integrato il requisito della cd "meritevolezza" del debitore, il quale non ha assunto obbligazioni superiori alle proprie possibilità, escludendo in toto l'eventuale sussistenza di eventuali condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 del D.Lgs. 14/2019, di seguito meglio dettagliate.."

La ricostruzione analitica degli eventi sopra effettuata convince della sua rispondenza al vero, trovando – come detto – un eteronomo riscontro nella documentazione allegata.

Quest'ultima, oltre a comprovare -quantomeno indirettamente- la gravità delle condizioni di salute del marito, poi deceduto e del figlio della donna, convince della verosimiglianza di quanto sostenuto in ricorso circa l'effettiva destinazione ad esigenze di carattere assistenziale e familiare delle entrate percepite dal nucleo familiare e della conseguente incapacità della stessa donna, una volta cessate parte di esse, di far fronte regolarmente al pagamento della principale obbligazione contratta per l'acquisto della propria abitazione.

Il requisito della meritevolezza – inteso come detto, nell'assenza di dolo o colpa grave nella formazione del sovraindebitamento – si ritiene sussistente, nel caso specifico, sia "ex ante", ovvero sia al momento della contrazione del mutuo rimasto inadempito (e causa principale del sovraindebitamento), sia avuto riguardo alla formazione progressiva del medesimo sovraindebitamento.

Si è detto, infatti, come l'insorgenza del sovraindebitamento debba essere valutata nel suo formarsi dinamico e non già avuto riguardo al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito.

In altri termini, lo stato di sovraindebitamento non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell'accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano sovente l'ingresso del consumatore in detta condizione.

Detti fattori, nella fattispecie in esame, sono senza dubbio estranei ed indipendenti dalla volontà della donna e riconducibili alle crescenti esigenze di spesa legate alle condizioni di salute dei suoi cari – la cui verosimiglianza, come detto, è sicuramente confermata in forza della scrupolosa relazione del professionista nominato in luogo di OCC – oltre che riconducibili, quantomeno in apparenza, a vicissitudini sfortunate nelle quali la ricorrente è poi incorsa (si veda l'ulteriore ricostruzione relativa alla truffa subita da parte della dipendente della fondazione contro l'usura alla quale la Moscariello si è rivolta).

Ma anche guardando alla origine del debito, non nel suo sviluppo dinamico, ma in prospettiva "statica" e legata al momento della contrazione del mutuo, va escluso che la donna abbia colposamente contratto le obbligazioni rimaste inadempite.



Si è infatti già avuto modo di osservare, come compiutamente osservato nella relazione particolareggiata, che “In ogni caso, sulla base del mod. 730/2009 (cfr. all. n.15) è stato possibile accertare che all’epoca dei fatti la Sig.ra Moscariello (insegnante) percepiva uno stipendio lordo annuo di € 27.630 (che corrisponde a uno stipendio netto mensile di circa € 1.800).

A tale entrata deve aggiungersi la duplice pensione di invalidità (cieco civile con decorrenza 09/1988 e civile con decorrenza 01/2006) percepita dal figlio Matthias, affetto fin dalla nascita da gravissime patologie, per un ammontare che non è stato possibile documentare per le ragioni sopra ricordate ma che ragionevolmente, sulla base dei dati più recenti, può essere stimato in almeno € 1.300 / 1.400 mensili. Tale circostanza assume rilievo nella misura in cui tale figlio, proprio a cause delle sue patologie, all’epoca dei fatti viveva in regime residenziale presso l’Istituto Serafico di Assisi (PG) con retta interamente corrisposta dalla competente Azienda Sanitaria, dovendo la famiglia farsi carico delle ulteriori spese quali: vestiario, visite mediche specialistiche, ecc.

E’, dunque, plausibile quanto riferito dalla Sig.ra Moscariello e cioè che la pensione del figlio venisse utilizzata, almeno in parte e secondo necessità, per le esigenze della famiglia.

A ciò si aggiunga che sempre all’epoca dei fatti l’altra figlia della ricorrente era studentessa universitaria fuori sede beneficiaria di borsa di studio e dunque, con buona ragionevolezza, poco impattante sugli equilibri del bilancio familiare.

Ecco allora, alla luce di quanto sin qui esposto, che la rata mensile di € 680 del mutuo in questione 13 poteva sicuramente risultare sostenibile ad una diligente valutazione della Sig.ra Moscariello che – pare corretto affermare – con la comune prudenza e, appunto, con la diligenza del buon padre di famiglia non ha assunto il debito de quo in maniera irragionevole o in misura sproporzionata alle proprie capacità restitutori..”.

2.3.1. Tanto ricostruito, non colgono nel segno le osservazioni formulate da parte di INPS per stigmatizzare il comportamento della debitrice, la quale avrebbe ritardato, a detta dell’Istituto, il pagamento di quanto dovuto in seguito all’inosservanza dell’accordo transattivo raggiunto dopo che nei suoi confronti era stata intrapresa l’esecuzione forzata.

Le medesime osservazioni, al pari della ricostruzione della vicenda processuale che ha riguardato le parti nella parallela procedura esecutiva, sono irrilevanti ai fini dell’odierno decidere.

Va infatti escluso che le medesime doglianze possano inficiare la meritevolezza del debitore, avuto riguardo, come detto, alla formazione del sovraindebitamento.

Non si ritiene, infatti, che la difesa tecnica assunta nell’ambito della procedura esecutiva, il tentativo conseguente di paralizzare l’altrui pretesa creditoria, oltre al mancato adempimento integrale dell’accordo transattivo inizialmente raggiunto con il creditore procedente, possano rilevare in questa sede per comprovare che il sovraindebitamento della ricorrente sia stato causato da colpa grave o addirittura da dolo, ovvero ancora dalla medesima aggravato.



Nella medesima direzione, si collocano le ulteriori osservazioni formulate dall'INPS in relazione alla stipula, da parte della ricorrente, di due contratti, nel corso della primavera/estate 2023, dopo aver cambiato, come visto in premessa, la propria residenza.

Al riguardo, la difesa della creditrice – senza formulare una specifica eccezione – si limita ad evidenziare come gli stessi “meriterebbero un maggiore approfondimento”.

Al riguardo, pare sufficiente richiamare la relazione del professionista nominato in luogo di OCC, nella quale si evidenzia che “...*previa opportuna interlocuzione con la ricorrente, è stato possibile recuperare copia dei contratti in questione presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Macerata (all. n.7). Dalla loro lettura si apprende che nel caso del contratto di comodato (data stipula: 20.04.2023 – data registrazione: 07.06.2023), avente ad oggetto n.1 camera da letto ad uso esclusivo e i restanti vani in comune di un appartamento ubicato in Montecassiano (MC), la debitrice figura con il ruolo di comodataria, e pertanto non è corretto affermare che essa abbia posto in essere un atto volto a ridurre il proprio patrimonio.*

Lo stesso pare potersi affermare anche con riguardo all’altro contratto (data stipula: 24.06.2023 – data registrazione: 21.07.2023), trattandosi di una scrittura privata in cui la Sig.ra Moscariello figura come conduttore e che riguarda l’acquisizione a titolo oneroso, per la durata di un anno, della disponibilità di un deposito per la conservazione del proprio mobilio..”.

La medesima difesa di parte ha evidenziato nelle note del 26.01.2024 come “*Con l’intento di chiarire anche questo aspetto si rappresenta che la Sig.ra Giovanna Moscariello in data 20.4.2023, ha sottoscritto con la Sig.ra Donatella Mengoni, proprietaria dell’immobile sito in Montecassiano, ed i Sig.ri Nicora Juan Carlos, Pucci Maria e Nicora Jonatan Adrian, conduttori dell’unità abitativa, un contratto di comodato gratuito (poi registrato in data 7.6.2023) con cui le è stato concesso il diritto di godere temporaneamente di una camera da letto e di alcuni vani comuni posti al primo piano dell’edificio nonché in data 24.6.2023 un contratto di deposito con la sola Sig.ra Mengoni (poi registrato in data 21.7.2023) per usufruire del locale posto al piano terra del medesimo edificio per il deposito del proprio mobilio che aveva dovuto trasferire dalla casa di Deruta dopo la sua avvenuta locazione (l’intento era quello di disporre di una sistemazione ogni qual volta la Sig.ra Moscariello avesse voluto raggiungere e stare insieme alla figlia Natalia Glauser ed i nipoti, residenti appunto a Montecassiano). L’assunto trova conferme nelle copie autentiche dei suddetti negozi giuridici rilasciati dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Macerata e che si accludono (docc. 36-37)...”*

Il contratto di comodato in questione risulta avere data anteriore a quello di locazione stipulato il 15.09.2023 e decorrente dall’1.09.2023, per cui sembrerebbe escludersi che lo stesso dissimuli, ad esempio, una locazione non registrata come tale, avuto riguardo, altresì, alla diversità dei soggetti che hanno concesso l’immobile in godimento, oltre che alla durata temporanea del contratto di comodato.

Pare dunque verosimile che il medesimo sia stato stipulato in attesa di concludere il successivo contratto di locazione (ed in tale ottica si spiega anche l’ulteriore contratto di deposito del mobilio), l’unico che ha un impatto effettivo sull’attivo a disposizione del ceto creditorio, ma regolarmente menzionato e documentato al momento della proposizione del ricorso.



Sulla scorta di quanto precede, si reputa come le osservazioni formulate dalla creditrice INPS non siano idonee ad escludere la sussistenza del requisito della meritevolezza in capo alla odierna ricorrente.

2.4. Relativamente, ancora, alla convenienza della proposta formulata rispetto alla alternativa liquidatoria, si osserva quanto segue.

Occorre, in prima battuta, procedere alla ricostruzione analitica della stessa proposta, muovendo dalla relazione particolareggiata.

La ricorrente propone l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. da 67 a 73 del D. L.vo n. 14/2019 con una durata inferiore ai cinque anni, prevedendo nello specifico:

- 1) il pagamento a febbraio 2024 del compenso del professionista O.C.C. nominato Dott. Federico Pastore in prededuzione, già quantificato in € 10.800,00, attingendo alla provvista costituita dalla sommatoria del libretto postale e del c/c postale pignorati dall'I.N.P.S.¹;
- 2) il pagamento a febbraio 2024 (o anche marzo, a seconda dei tempi del Giudice Delegato) della somma di € 33.000,00 in favore dell'I.N.P.S. in un'unica soluzione, attingendo alla provvista costituita dalla sommatoria del libretto postale e del c/c postale pignorati e dunque dai risparmi della debitrice nelle prime due mensilità del 2024 (gennaio e febbraio);
- 3) il pagamento della somma di €. 30.000,00 in favore dell'I.N.P.S. in 20 mesi e dunque versamento di rate mensili di €. 1.500,00 da aprile 2024 fino a novembre 2025, cui aggiungere la quota parte della tredicesima mensilità del 2024 da pagare per €. 2.000,00 a gennaio 2025, per un totale di €. 32.000,00;
- 4) il pagamento della somma di €. 29.000,00 in favore dell'I.N.P.S. in 29 mesi e dunque versamento di rate mensili di €. 1.000,00 da dicembre 2025 ad aprile 2028, cui aggiungere la quota parte delle tredicesime mensilità del 2025, 2026 e 2027, da pagare per €. 2000,00 ciascuna entro il mese di gennaio successivo, per un totale di €. 35.000,00;
- 5) il pagamento della somma di €. 3.000,00 in favore degli altri creditori chirografari in nn. 3 mesi e, dunque, versamento di rate mensili di € 1000,00 da maggio a luglio 2028.

La somma messa a disposizione del ceto creditorio è pari a complessivi €. 113.800,00, da corrispondere in quattro anni e mezzo e da ripartire in percentuali e tempistiche diverse tra i vari creditori, sulla base delle prededuzioni di legge e dei privilegi esistenti.

La proposta formulata prevede, pertanto, l'integrale soddisfazione dei crediti prededucibili, nonché di una percentuale del 43,63 % dei crediti privilegiati (ipotecari) e del 26,4 % dei crediti chirografari in un arco temporale inferiore a 5 anni.

2.4.1. Tanto ricostruito, la creditrice INPS contesta la convenienza della proposta formulata rispetto alla alternativa liquidatoria, evidenziando, in prima battuta, come il valore dell'immobile di proprietà della

¹ A tale proposito, vista la previsione contenuta all'art.71, quarto comma, C.C.I., il quale subordina il pagamento del compenso dell'OCC nominato nell'ambito di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come liquidato dal giudice, all'esito dell'integrale esecuzione del piano, occorre chiarire come siffatta norma non escluda la necessità che, per tali somme, stante la loro natura prededucibile, siano comunque individuate modalità atte a garantire il pagamento integrale, seppure al termine della procedura.

In tale ottica appare corretto che sia previsto che i relativi importi siano via via accantonati su conto separato e deve essere in ogni caso fatta salva, alla luce della durata del piano proposto, la possibilità dell'OCC di richiedere la corresponsione di acconti periodici, previa istanza motivata, in occasione del pagamento di un certo numero di rate del piano- cfr. condivisibilmente Tribunale di Napoli Nord, sentenza del 12.06.2023.

Andrà dunque disposta l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale versare ed accantonare le suddette somme previste in favore del professionista nominato in luogo OCC, al quale potranno essere riconosciuti degli acconti periodici, una volta iniziata l'esecuzione del piano.



ricorrente sarebbe assai maggiore rispetto a quello comunicato al momento della presentazione della odierna domanda e, nella alternativa liquidatoria, consentirebbe una maggiore soddisfazione della creditrice procedente.

Nello specifico, viene posta in contestazione la perizia estimativa dell'immobile di proprietà della Moscariello, redatta dal Geom. Emanuele Proietti in data 6.09.2023, per sostenere che il bene avrebbe un valore certamente superiore.

Il relativo parametro comparativo è costituito dalla perizia del 28.1.2014 redatta dal CTU Geom. Claudio Ceci nell'ambito della esecuzione immobiliare promossa dall'INPS nei confronti della ricorrente e poi abbandonata dallo stesso ente previdenziale, come evidenziato nelle note trasmesse dal Dott. Pastore in data 26.01.2024.

L'eccezione formulata dall'Istituto non coglie, tuttavia, nel segno, per come giustamente osservato dal professionista nominato in luogo di OCC, nella risposta alle osservazioni, nella quale si evidenzia che *"...E' innegabile che l'INPS abbia svolto le proprie considerazioni sulla base di un elaborato peritale decisamente datato (la relazione tecnica prodotta risale al 28.01.2014) e pertanto scarsamente idoneo a fornire un'adeguata e congrua rappresentazione del valore dell'immobile de quo alla data odierna. Per contro, il valore periziato dal Geom. Proietti appare decisamente più aderente all'attuale andamento del mercato immobiliare avendo il sottoscritto verificato che esso è in linea con le stime riportate nelle tabelle OMI (liberamente consultabili presso il sito dell'Agenzia delle Entrate) relative al 1° semestre 2023 per il Comune di Deruta collocandosi in una fascia mediana tra i valori minimi e massimi ivi esposti (all. n.6)"...*

La congruità della perizia giurata redatta dal Geom. Proietti emerge, infatti, raffrontando la relativa valutazione con quella ossia dei borsini immobiliari dell'ultimo semestre del luogo ove l'appartamento in esame è situato e, dunque, dai cd. valori OMI (osservatorio mercato immobiliare), indicanti all'attualità prezzi a metro quadrato compresi tra €. 500,00 ed €. 1.000,00. Il Geom. Proietti ha indicato €. 800,00 a metro quadrato il valore dell'immobile di proprietà della ricorrente, valore pienamente conforme a detti parametri.

Ne consegue come l'eccezione formulata non sia meritevole di favorevole considerazione.

2.4.2. Prosegue ancora la medesima creditrice, lamentando come la proposta di ristrutturazione del debito formulata dalla debitrice non consentirebbe il soddisfacimento della sorte del credito dalla stessa maturato, chiedendo, per l'effetto, di valutare la soluzione liquidatoria, ritenuta di maggior interesse.

Si osserva, al riguardo, come ai sensi dell'art. 70 co.9 C.C.I.I.: *"Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria"*.

Senonché, viste le osservazioni formulate in tal senso, si evidenzia in prima battuta, come paia invero condivisibile l'orientamento di merito che ritiene come la valutazione di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, vada effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore, ma all'intera massa passiva, in quanto le procedure da sovraindebitamento perseguono una finalità pubblicistica di tutela del mercato del credito al fine di evitare il diffondersi di fenomeni usurari, che mal si concilia con la prospettiva di garantire il singolo creditore (cfr. Tribunale S.Maria Capua V., sez. III, 02/12/2020).



Nello specifico, nel confronto con l'alternativa liquidatoria, il professionista nominato in luogo di OCC ha efficacemente evidenziato nella relazione particolareggiata come “...è intenzione del debitore comporre il proprio indebitamento attingendo alle disponibilità liquide personali, attuali e future, (comunque insufficienti a far fronte all'estinzione dell'intero indebitamento se non in tempi particolarmente lunghi che mal si conciliano con l'età della ricorrente) senza liquidare il proprio patrimonio immobiliare.

Tuttavia, poiché il suddetto compendio è gravato da ipoteca a suo tempo iscritta a garanzia dell'ente mutuante INPDAP (ora INPS) che, come visto, rappresenta il maggior creditore della Sig.ra Moscariello, occorre in questa sede verificare il necessario rispetto della condizione di cui all'art. 67, comma 4, C.C.I.I. e cioè che il debitore stia in effetti assicurando al creditore ipotecario “il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni oggetto della causa di prelazione”.

A tal fine lo scrivente ha preso in esame gli alternativi scenari liquidatori che potrebbero concretizzarsi nella vicenda in questione.

Il compendio immobiliare della Sig.ra Moscariello potrebbe infatti essere liquidato tanto in un contesto di vendita giudiziaria conseguente a pignoramento (dunque: esecuzione immobiliare) quanto in un contesto di vendita giudiziaria conseguente all'apertura di una procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. C.C.I.I. su istanza del creditore INPS.

Le preliminari verifiche svolte hanno consentito di accertare che il secondo scenario (quello della vendita in sede di liquidazione controllata) è sicuramente quello più remunerativo per il creditore a causa dei minori costi di procedura e della possibilità di vendere il bene discostandosi dalla regola della c.d. offerta minima al 75% del prezzo base d'asta.

E allora, concentrando la propria analisi esclusivamente su tale scenario, a partire dal valore di perizia giurato dal Geom. Proietti (€ 113.000) preso come prezzo base d'asta, il sottoscritto ha ipotizzato le seguenti possibili alternative:

- a) Best case = vendita al primo tentativo;
- b) Worst case = vendita al terzo tentativo;
- c) Caso intermedio = vendita al secondo tentativo.

Le ipotesi di vendita sono state fatte assumendo sempre un'unica offerta e un ribasso del 10% da una vendita alla successiva.

Di seguito l'illustrazione dello sviluppo numerico delle tre suddette ipotesi:

- a) Best case: \diamond prezzo di aggiudicazione = € 113.000 \diamond spese prededucibili = € 16.000 di cui: € 13.700 per compenso del liquidatore comprensivo degli oneri di legge calcolato sulla base dei valori medi del D.M. 30/2012; € 2.000 per compenso CTU comprensivo degli oneri di legge (stima) € 317 per spese di pubblicità (PVP + Astalegale) \diamond **residuo per il creditore ipotecario = € 97.000** ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
- b) Caso intermedio: \diamond prezzo di aggiudicazione = € 101.700 \diamond spese prededucibili = € 15.400 di cui: € 12.765 per compenso del liquidatore comprensivo degli oneri di legge calcolato sulla base dei valori medi del D.M.



30/2012; € 2.000 per compenso CTU comprensivo degli oneri di legge (stima) € 317 x 2 = € 634 per spese di pubblicità (PVP + Astalegale) \diamond **residuo per il creditore ipotecario = € 86.300** ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

c) Worst case: \diamond prezzo di aggiudicazione = € 91.530 \diamond spese prededucibili = € 14.903 di cui: € 11.952 per compenso del liquidatore comprensivo degli oneri di legge calcolato sulla base dei valori medi del D.M. 30/2012; € 2.000 per compenso CTU comprensivo degli oneri di legge (stima) € 317 x 3 = € 951 per spese di pubblicità (PVP + Astalegale) \diamond **residuo per il creditore ipotecario = € 76.627**

Ricordato che il valore giurato di perizia del compendio immobiliare del debitore è di gran lunga inferiore all'ammontare complessivo del credito ipotecario dell'INPS e che l'intero ricavato della vendita, al netto delle spese di procedura in prededuzione, verrebbe destinato sempre e comunque soltanto al creditore ipotecario, vale la pena sottolineare che – in base all'esperienza – assai raramente gli immobili oggetto di vendite giudiziarie vengono aggiudicati al primo tentativo.

Al contrario, è molto più frequente assistere a vendite concluse in seguito a ribassi più o meno consistenti rispetto all'originario prezzo di vendita / valore di stima.

In ogni caso, per tutto quanto precede, è possibile attestare che la proposta formulata dalla ricorrente, che nello specifico prevede un pagamento in favore del creditore ipotecario complessivamente pari a € 100.000, appare soddisfare pienamente il requisito di cui al comma 4 dell'art. 67 C.C.I.I., essendo stato possibile stimare/verificare che essa non solo non offre al creditore ipotecario un soddisfacimento inferiore a quello che gli sarebbe spettato nel caso di esecuzione individuale o di liquidazione controllata, tenuto conto del valore di mercato del bene sul quale insiste la prelazione ma, addirittura, offre un trattamento migliore di quello ipotizzato nel caso più favorevole al creditore stesso (best case in ambito di liquidazione controllata)..”

Pienamente convincente risulta il giudizio espresso dal professionista nominato in luogo di OCC in relazione alla maggiore convenienza, per il ceto creditorio in genere e, nello specifico, per il singolo creditore, rispetto alla alternativa liquidatoria.

Quanto offerto al medesimo Ente nella presente procedura, sia pure dilazionato in un determinato arco temporale, risulta – infatti- maggiore rispetto al possibile ricavato della liquidazione giudiziale (meglio controllata) dell'immobile di proprietà della ricorrente.

Aggiunge ancora, condivisibilmente, il Dott. Pastore, a sostegno della correttezza della soluzione prospettata che **“Corrisponde al vero quanto affermato dall'INPS e cioè che il piano prevede il pagamento di una somma inferiore alla sorte, ma è altrettanto vero che la percentuale di soddisfacimento prospettata al creditore (43,63% della somma complessivamente precettata che diventa il 73,36% avendo riguardo alla sola sorte) non appare per nulla simbolica dovendosi al contempo avere riguardo, nel necessario rispetto della impostazione di fondo dell'intero impianto normativo in materia di sovraindebitamento del consumatore, anche alla sostenibilità del piano per la debitrice così da consentirgli di formulare una proposta, in termini di ammontare della rata e di durata, che non comporti una inevitabile lesione a un suo tenore di vita accettabile.**



Si ricorda, poi, che nella formulazione della proposta non vi è alcun obbligo di dover rispettare un limite minimo di pagamento salvo quanto previsto dall'art. 67, comma 4, del C.C.I.I. secondo cui non è obbligatorio prevedere il pagamento integrale dei crediti privilegiati essendo, tuttavia, necessario assicurare ad essi un trattamento almeno pari a quello che essi avrebbero conseguito in mancanza della procedura.

*Vi è, quindi, una soglia minima di soddisfacimento dei creditori privilegiati, che rappresenta una condizione di ammissibilità della proposta, rapportata alla collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali esiste la causa di prelazione. **E questo è quanto lo scrivente OCC ha attestato nella propria relazione già in atti valutando come la proposta della ricorrente non abbia offerto al creditore privilegiato (ipotecario) INPS un soddisfacimento inferiore all'importo che gli sarebbe spettato in caso di esecuzione individuale o di liquidazione controllata, tenuto conto del valore di mercato dell'immobile su cui insiste la prelazione***"- cfr. relazione del 26.01.2024.

Sulla scorta di quanto precede, deve ritenersi come la proposta formulata risulti maggiormente conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria, reputandosi conseguentemente sussistenti i presupposti per la sua omologa.

2.5. Quanto alle contestazioni relative alla durata del piano, si osserva quanto segue.

Si ritiene come, nella fattispecie concreta, siano state ben messe in luce dal professionista nominato in luogo di OCC, le ragioni della previsione della durata del piano proposto (tra l'altro non eccedente quella prevista in linea di massima per le procedure concordatarie), evidenziando nello specifico il Dott. Pastore, nella relazione del 26.01.2024, che *"...Sul punto il creditore INPS fa propri orientamenti giurisprudenziali ormai superati risultando, al contrario, ormai accettata l'ammissibilità di piani (anche) di lunga durata (cfr., ex multis, Trib. Napoli Nord 01.03.2023 e Trib. Treviso sent. n.165 del 09.11.2023). Nel caso di specie il piano di ristrutturazione del debito si sviluppa lungo un arco temporale di 4 anni e 6 mesi che pare del tutto ragionevole alla luce del quadro complessivo in cui versa la debitrice e che al tempo stesso rappresenta, ad avviso dello scrivente, un giusto compromesso tra la necessità di garantire al ceto creditorio in generale e al creditore ipotecario in particolare un pagamento non irrisorio e l'esigenza di stabilire una durata tale da non sacrificare il diritto dei creditori a tal punto che il soddisfacimento proposto sia soltanto apparente poiché eccessivamente parcellizzato nel tempo"*.

Assolutamente legittimo e condiviso risulta il percorso logico motivazionale seguito dal professionista nominato in luogo di OCC per individuare la specifica durata del piano proposto ai creditori, evidenziandosi ancora come la Suprema Corte abbia chiarito che è *"...omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura. (Nella specie, il Tribunale, essendo stato proposto dal debitore un piano con dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici*



anni, aveva ritenuto lo stesso non omologabile solo perché di eccessiva durata)” - cfr. Cass. N. 27544 del 2019.

E così, sempre in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, sia pure con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti come pure i piani del consumatore, la stessa Suprema Corte ha chiarito come gli stessi possano prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, in sede di reclamo, aveva confermato il diniego di omologa di una proposta di accordo di ristrutturazione, ritenuto non fattibile a causa della dilazione in cinque anni del pagamento di un credito ipotecario). Cfr. Cass. N. 17391 del 2020).

La stessa Suprema Corte ha altresì chiarito come la diversa conclusione non possa trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non preveda la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore oggi concordato minore) può essere colmata, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore – cfr. Cass. N. 17834 del 2019, forme di volontà oppositiva quivi espressamente manifestate dalla creditrice opponente, fondate su rilievi non condivisi e superati dalle argomentazioni, tutte, che precedono.

2.6. Occorre ancora pronunciarsi sulla possibilità per il presente piano di prevedere la falcidia delle cessioni del quinto (verso IBL Banca) oltre che sul permanere degli effetti del pignoramento eseguito sulla ulteriore quota di pensione della ricorrente (vista la procedura esecutiva n. 621/2023 RG Es. da ultimo intrapresa da INPS presso questo Tribunale).

L'orientamento di merito qui condiviso evidenzia, al riguardo, come “...*Non convince l'inclusione del quinto della pensione già ceduto tra i crediti impignorabili secondo le disposizioni di leggi speciali, di cui all'art. 545 co. 6 c.p.c., non solo perché la stessa norma già risolve il tema della pignorabilità dei redditi personali nella misura eccezionale di un quinto (art. 545 co. 4 c.p.c.), ma anche perché, ragionando a contrario, non avrebbe ragion d'essere il novellato art. 8 co. 1 bis L. 3/12 se alla cessionaria fosse comunque garantito il diritto a soddisfarsi esecutivamente sul quinto della pensione, con esclusione di ogni altro creditore.*

Deve invece ritenersi che, all'interno di un piano del consumatore, la legge abbia dimostrato un chiaro favor per la concorsualità e, quindi, per la definizione della globale posizione debitoria del proponente verso tutti i creditori, rimuovendo ogni vantaggio in capo a chi ha già avviato iniziative esecutive individuali e stabilendo, come unico criterio di priorità, il rispetto delle cause legittime di prelazione.

Se l'attività esecutiva individuale non osta alla omologa di un piano del consumatore, a maggior ragione deve ritenersi che non possa ostacolarla la cessione di crediti disposta in favore di singoli creditori....La convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, invece, si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concorsualità della procedura” (Tribunale Napoli Nord sez. III, 06/02/2021).



Si osserva, ancora e nello specifico, come la cessione del quinto ha un'efficacia meramente obbligatoria, fintantoché il credito non diviene esigibile: sia il cessionario che l'assegnatario del quinto non beneficiano di un effetto definitivo, come nella cessione del credito *tout court*, ma soltanto di una modalità di riscossione, che richiede successivi pagamenti periodici e che diviene incompatibile con la procedura concorsuale, e con la *par condicio*, avuto riguardo a ciò che residua alla data di apertura del concorso. Proprio dalla concorsualità della procedura si è visto conseguire inevitabilmente il principio per cui i crediti debbano intendersi interamente scaduti nel frangente stesso in cui il concorso dei creditori prende avvio, con l'effetto che la prosecuzione di un mutuo o di un finanziamento erogato dietro cessione del quinto dello stipendio, sarebbe inammissibile risolvendosi in una lesione della richiamata *par condicio*.

La cessione o l'assegnazione del quinto dello stipendio operano, infatti, il trasferimento di un credito futuro, che esplica un'efficacia eminentemente obbligatoria (vedi Cass. 17 gennaio 2012, n. 551).

Finchè il credito non diviene esigibile, cessione e assegnazione concretizzano una semplice garanzia della restituzione dell'importo dovuto.

Prima della maturazione del diritto alla retribuzione, la titolarità della somma rimane in capo al dipendente, che ne può dunque disporre nella procedura concorsuale intrapresa.

L'art 67 co.3 C.C.I.I. dispone poi espressamente che “*La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4*”.

Occorre a tal riguardo precisare che, come si evince dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 65 del 10.03.2022, la falcidiabilità del quinto dello stipendio (o della pensione), ceduto volontariamente **o a seguito di assegnazione giudiziale prima dell'apertura della procedura di sovraindebitamento**, è volta ad assicurare, oltre alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, anche il rispetto della *par condicio creditorum*, di cui all'art. 2741 c.c.

La formulazione della disposizione legislativa, di cui all'art. 67 comma III, nei termini in cui stabilisce che il creditore può realizzare un tale effetto, esprime un potere/dovere dello stesso, non semplicemente una facoltà, assoggettando alla falcidia concorsuale, nel rispetto della *par condicio creditorum*, un diritto patrimoniale del cessionario altrimenti indifferente rispetto alla procedura di sovraindebitamento, in quanto opponibile (vedi Tribunale di Milano sez. II, decreto 11.11.2022).

La disposizione in esame è sicuramente espressione di un principio generale, già disposto dall'art. 42, comma 2, l. fall. secondo il quale sono ricompresi nel fallimento i beni che pervengono al fallito durante la procedura.

Il condivisibile ragionamento sotteso a tali considerazioni è il seguente: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale, ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima.



Ad identiche conclusioni si ritiene possa addivenirsi, anche nella ipotesi in cui il prelievo in questione non avvenga per effetto della volontaria cessione, in esecuzione di procedura individuale e coattiva intrapresa nei confronti del debitore anche se conclusasi prima dell'odierno ricorso.

Il Tribunale di Verona, con sentenza del 6.10.2022, interamente recepita e richiamata da questo Giudice, ha in particolare evidenziato -sia pure con diretto riferimento alla procedura di liquidazione controllata, ma con considerazioni utili anche in questa sede- come “analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione. Anche in questo caso, infatti, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicchè pure in tale ipotesi oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris). Per le ragioni indicate al punto precedente, le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, devono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione.

Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 C.) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori”.

Identiche considerazioni non potranno che valere anche per il pignoramento eseguito sul medesimo reddito da pensione della ricorrente, il quale è propedeutico, appunto, alla relativa assegnazione giudiziale, quivi non ancora intervenuta per effetto della disposta sospensione della procedura esecutiva in corso.

3. Relativamente alle precisazioni di credito sopravvenute, si osserva, infine, come nella relazione del 26.01.2024, il professionista nominato in luogo di OCC abbia evidenziato che:

- con la propria comunicazione del 14.12.2023, Agenzia delle Entrate Riscossione Marche ha precisato un credito di complessivi € 5.411,83 (sempre senza specificazione del rango) di cui, però, € 2.378,93 da espungere dall'elenco fornito in quanto mera duplicazione di quanto già precisato dall'Ente Umbro per cui il credito da tenere effettivamente in considerazione nella (ri)determinazione del complessivo debito della ricorrente è pari a € 3.032,70 (ente creditore: Comune di Deruta – Ufficio Tributi);
- con la propria comunicazione del 05.01.2024, IBL Banca Spa ha precisato un credito di complessivi € 1.883,76, inferiore a quello indicato nel piano della debitrice (€ 2.597,00) per effetto, evidentemente, della prosecuzione degli incassi delle rate del piano di ammortamento del prestito sottostante;
- per effetto delle anzidette precisazioni e fermo restando il credito di AK Nordic AB e di INPS (cfr. pagg. 8 e 11 Relazione OCC del 30.11.2023) il passivo chirografario della ricorrente viene rideterminato in complessivi



€ 16.851,40 (in precedenza € 14.531,94) con un conseguente incremento del passivo totale che si attesta sul complessivo valore di € 256.939,79 (in precedenza € 254.620,33).

Il professionista ha dunque concluso evidenziando che *“In considerazione di quanto precede e acquisito il consenso della debitrice, l’unica modifica che potrebbe ritenersi proponibile (più in termini di opportunità che di vera e propria necessità) rispetto all’impianto generale della proposta e del piano così come originariamente formulati riguarda l’aumento dell’ammontare delle ultime 3 rate del piano dei pagamenti destinate ai creditori chirografari (da € 1.000,00 a € 1.160,00) al fine di mantenere sostanzialmente invariata la percentuale di soddisfacimento ad essi prospettata, tenuto conto dell’incremento del debito nei loro confronti (cfr. supra par. 2.1.3)”*, modifica che viene qui recepita e disposta dal Giudice, disponendo che le ultime tre rate del piano e relative al pagamento dei creditori chirografari siano incrementate da euro 1.000,00 ad euro 1.160.

Avuto riguardo, dunque ed in conclusione a tutto quanto sopra evidenziato, va disposta l’omologa del presente piano.

P.Q.M.

OMOLOGA il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell’art. 66 d.lgs. 14/2019, dalla ricorrente **MOSCARIELLO GIOVANNA**, nata a Montecorvino Rovella (SA) il 28.5.1953, rappresentata e difesa come da procura speciale in calce al ricorso dall’Avv. Giuseppe Berellini (C.F. BRLGPP64C23G478P), del Foro di Perugia, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito Perugia, Via Mario Angeloni n. 80/A; DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio dei debitori e che quelle iniziate siano sospese, avuto in particolare riguardo alla procedura esecutiva intrapresa da INPS rubricata al n. 621/2023 ed assegnata al G.E. del Tribunale di Spoleto, già fissata per gli incumbenti di cui all’art. 552 e s.s. c.p.c.;

DISPONE, ex art. 67 comma 3 CCII, la falcidia di tutti gli accordi di cessione del 1/5 degli emolumenti pensionistici e delle relative trattenute dai ratei mensili in favore dei creditori chirografari al fine di consentire l’utilizzazione dell’intera provvista per poter soddisfare le obbligazioni dettagliate nel medesimo piano in favore dell’intero ceto creditorio;

DISPONE il divieto per la ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

ONERA la ricorrente di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell’O.C.C., in base a quanto disposto dall’art. 71 CCII;

DISPONE che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro 48 ore a norma dell’art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell’apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia a cura del professionista nominato in luogo di OCC, depurata dalle parti contenenti informazioni relative a dati sensibili della ricorrente e del nucleo familiare e nel rispetto della normativa sulla privacy;

AVVERTE i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell’art. 51 C.C.I.I.;



AFFIDA al professionista nominato in luogo dell'organismo di composizione della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. cit.;

FACOLTIZZA ED AUTORIZZA l'istante all'apertura di un conto corrente intestato alla presente procedura sul quale andranno a confluire le somme da destinare al pagamento del ceto creditorio e per le quali è previsto l'accantonamento in funzione del pagamento rateale; il tutto sotto la diretta vigilanza del professionista nominato in luogo di OCC;

DISPONE che il professionista nominato in luogo di OCC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 70 primo ed ottavo comma del d.lgs. 14/2019, provveda a comunicare la presente sentenza, entro trenta giorni, a tutti i creditori;

DICHIARA la chiusura della presente procedura.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente ed al professionista nominato in luogo di OCC, Dott. Federico Pastore, del presente provvedimento.

Spoletto, 30.01.2024

IL GIUDICE
Dott.ssa Sara Trabalza

